



COMUNE DI BERGANTINO

Provincia di Rovigo

45032 BERGANTINO (RO) – Via V. Emanuele II 107 – Tel. 0425 805 250 – Fax 0425 805 230

C.F. 83000410296 – P.I. 00582330296 www.comune.bergantino.ro.it

e-mail: protocollo@comune.bergantino.ro.it - tecnico@comune.bergantino.ro.it

Protocollo nr. ~~3062~~ 3062

Reg. Pubbl. n. 234/2020

ORDINANZA

Numero 12 del 27 Aprile 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICA DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 5 DEL 13/03/2020 E N. 8 DEL 03/04/2020. DISPOSIZIONI IN RELAZIONE ALLA CHIUSURA DEL PARCO GIOCHI "BERGANTINO" E ALLA RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 3 del 25/02/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 10/03/2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Chiusura al pubblico degli uffici comunali";
- Vista l'Ordinanza sindacale n. 5 del 13/03/2020, recante la chiusura al pubblico del Parco giochi "Bergantino" di via Manzoni, 400 e del Cimitero comunale di via Vaccara, nr. 305;
- Vista l'Ordinanza sindacale nr. 8 del 03/04/2020, avente ad oggetto la proroga, alla data del 13/04/2020, delle precedenti Ordinanze n. 3 del 25/02/2020, n. 4 del 10/03/2020 e nr. 5 del 13/03/2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale nr. 42 del 24/04/2020, che al punto 9 dispone: "è consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e dell'uso di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante";
- Ritenuto di poter recepire la suddetta Ordinanza Regionale e di poter conseguentemente modificare in modo parziale le Ordinanze sindacali n. 5 del 13/03/2020 e n. 8 del 03/04/2020, per quanto concerne le sole disposizioni relative alla chiusura del Cimitero comunale, confermando, invece, le precedenti disposizioni relative alla chiusura del Parco giochi "Bergantino";
- Ritenuto, a fronte dell'attuale situazione, la straordinaria necessità ed urgenza di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando tutte le misure di sorveglianza sanitarie atte a prevenire, contenere e mitigare la diffusione dell'infezione COVID-19;
- Valutato, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

- Ritenuto, pertanto, di poter predisporre tutti gli idonei provvedimenti finalizzati alla prevenzione dei pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Dato atto che è necessario evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Visti gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in data 18/08/2000, n.267 ai sensi del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Accertato che, nel caso in esame, trova applicazione la norma sopracitata, in quanto ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità;
- Visti:
 - l'articolo 32 della Costituzione;
 - l'articolo 32 della Legge 23/12/1978, nr. 833;
 - l'articolo 107 del "T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" - D.Lgs. 18/08/00, n. 267;
 - l'articolo 86, Titolo III, dello Statuto Comunale;
- A parziale modifica delle Ordinanze sindacali nr. 5 del 13/03/2020 e n. 8 del 03/04/2020, per le sole disposizioni concernenti il Cimitero comunale, con conferma, invece, delle precedenti disposizioni relative alla chiusura del Parco giochi "Bergantino";

ORDINA

- per le motivazioni di cui alla premessa, che qui s'intendono richiamate per intero, la **riapertura al pubblico del Cimitero comunale**, ubicato in via Vaccara, n. 305, **a partire dalle ore 15:00 mercoledì 29/04/2020**;
- che il Cimitero comunale sia aperto al pubblico tutti i giorni della settimana dalle ore 15:00 alle ore 19:00;
- che l'accesso al Cimitero comunale avvenga nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:
 - distanziamento di almeno un metro tra le persone;
 - utilizzo di mascherina e guanti o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- che l'accesso al Cimitero comunale avvenga fino ad un massimo di n. 20 persone per volta;
- che l'accesso al Cimitero comunale sia consentito esclusivamente dall'ingresso principale di via Vaccara, n. 305;
- che le disposizioni concernenti il Cimitero comunale abbiano validità **sino alle ore 24:00 del 17/05/2020**;
- che è confermata la **chiusura del Parco giochi "Bergantino"**, ubicato in via Manzoni, n. 400 **sino alle ore 24:00 del 03/05/2020**;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio "on line" e negli altri luoghi pubblici del territorio comunale e pubblicata in apposita sezione sul sito internet del Comune di Bergantino.

Copia del presente atto sia trasmesso, per gli adempimenti di competenza:

- al Responsabile comunale di Protezione civile;
- al signor Comandante della polizia Locale Polesine Superiore;
- al Signor Comandante la Stazione Carabinieri di Bergantino;
- alla Prefettura di Rovigo;

INCARICA

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

AVVERTE

Viene demandata agli organi di Polizia, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto è punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale.

I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 30 giorni dalla notificazione. A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig. Fortuna geom. Amedeo.



Il Sindaco
Dr.ssa Lara Chiccoli